

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 15 aprile 2004,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Mastrandrea Dr. Gerardo, Zoppellari Avv. Mario- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA AVEZZANO/PRO VASTO DEL 7.12.2003- (Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 26.2.2004).

La C.A.F. rinvia il giudizio, su istanza di parte alla riunione del 19.4.2004.

2 – APPELLO DELL' U.P. SCICLI AVVERSO LA SANZIONE DELL' INIBIZIONE DEL SIG. GIAVATTO PASQUALE FINO AL 31.12.2004 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI – (Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 dell' 4.3.2004).

La C.A.F. respinge l'appello dell' U.P.Scicli di Scicli (Ragusa) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 – APPELLO DELLA POL. PELORO PLAST AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. CAIZZONE SEBASTIANO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004).

La C.A.F. respinge l'appello della Pol. Peloro Plast di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Zoppellari Avv. Mario- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

4 – APPELLO DELL' A.S. AVIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE SANTARSIERO ANTONIO – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 67 del 3.3.2004).

La C.A.F. respinge l'appello dell' A.S. Avigliano di Avigliano (Potenza) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 – APPELLO DELL' U.S. COMELICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ZANDONELLA DANIELE – (Delibera della Commissione tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2004).

La C.A.F. respinge l'appello dell' U.S. Comelico di Santo Stefano di Cadore (Belluno) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 – APPELLO DELLA GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DEL RECLAMO MERITO GARA JUVENILIA S.SEVERO/ GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA DEL 15.2.2004 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 10.3.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopraproposto dalla Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Bari), annulla le decisioni dei primi giudici, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio al Giudice Sportivo di 1° Grado, per l'esame di merito del reclamo proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola inerente la gara Juvenilia S.Severo/G.C. Cerignola del 15.2.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Zoppellari Avv. Mario- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

7 – APPELLO DELL' A.S. CARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ELENKA T.N./CARINI DEL 7.3.2004.(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 33 del 18.3.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall' A.S. Carini di Carini (Palermo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-5 conseguito sul campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

8 – APPELLO DELLA S.S. DON LUCA 3P PANTANACCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.10.2004 INFLITTA AL SIG. CICCIOTTI VITALIANO – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004).

La C.A.F. respinge l'appello della S.S. Don Luca 3P Pantanaccio di Latina come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 – APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CONTINO GIUSEPPE –
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Castilverde Calcio, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. Ordina incamerarsi la tassa versata.

Publicato in Roma il 16 aprile 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro